

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza

Modifica del 30 giugno 2008

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 19 gennaio 2004, del 14 gennaio 2005, del 17 luglio 2006, del 30 agosto 2007 e del 10 dicembre 2007¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore privato dei servizi di sicurezza, sono modificati come segue:

*Art. 2 cpv. 3 e 4
3 e 4 Abrogato*

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore privato dei servizi di sicurezza, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

*Art. 2 cpv. 4 Campo d'applicazione
Abrogato*

Art. 6 cpv. 2 Costi di applicazione e di formazione continua

2. Tutti i collaboratori a tempo pieno versano un contributo per l'applicazione e la formazione continua pari a 60 franchi l'anno. I collaboratori con salario orario versano un contributo per l'applicazione e la formazione continua di 0.03 franchi per ogni ora di lavoro prestata. Tale importo viene detratto direttamente dal salario del collaboratore e deve essere indicato nel calcolo del salario. Tuttavia i singoli datori di lavoro hanno la facoltà di detrarre il contributo del collaboratore dal salario dello stesso o di pagarlo loro stessi, come fatto fino ad ora.

¹ FF 2004 655–656, 2005 465, 2006 6129–6130, 2007 5861-62, 7825

Art. 7 cpv. 3 Assunzione, periodo di prova e disdetta

3. Il contratto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti entro i seguenti termini:

Durata dell'impegno	Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (primi 14 giorni	1 giorno
Durante il restante periodo di prova	7 giorni
Nel 1° anno di servizio	1 mese, per la fine del mese
Dal 2° al 9° anno di servizio compreso	2 mesi, per la fine del mese
Dopo il 9° anno di servizio	3 mesi, per la fine del mese

Per i collaboratori con salario orario, nel contratto di lavoro individuale possono essere concordati dei termini di disdetta più brevi (ma non inferiori a un mese dopo la scadenza del periodo di prova).

Art. 11cpv. 1 e 2 Ore in più e ore in meno

1. Se il tempo di lavoro effettivo dei collaboratori retribuiti con salario mensile attribuito dalla ditta diverge da quello previsto su base annuale, esso viene compensato con tempo libero o tempo di lavoro supplementare. Nel caso in cui non fosse possibile compensare le ore di lavoro in più, esse verranno retribuite secondo gli importi orari previsti nell'allegato 1 cifra 3. Le ore di lavoro in meno non devono superare le 30 ore. Le ore di lavoro in più che superano le 150 ore devono essere compensate entro 2 mesi, oppure possono essere retribuite, con il consenso del collaboratore, secondo gli importi orari previsti nell'allegato 1 cifra 3.
2. Impieghi temporanei, svolti su richiesta del collaboratore e con il consenso del datore di lavoro, possono essere effettuati in aggiunta al normale tempo di lavoro pattuito e devono essere retribuiti al minimo secondo i salari orari previsti dall'allegato 1 (sottogruppo A3) della presente convenzione.

Art. 12 Formazione di base

La formazione di base per i collaboratori della categoria A (vedi allegato 1) con salario mensile comprende almeno 20 ore. Nel caso in cui, al momento del passaggio al salario mensile, il collaboratore non dovesse ancora avere assolto la formazione di base, i rispettivi corsi dovranno essere frequentati entro i 3 mesi successivi al passaggio. La formazione di base vale come tempo di lavoro ordinario secondo l'articolo 9 capoverso 1 e non comporta alcuni costi per il collaboratore.

Art. 13 cpv. 1 Giorni di congedo

1. Ai collaboratori spettano 112 giorni di congedo all'anno. Il relativo calcolo si effettua sulla base di 52 domeniche, 52 sabati e 8 giorni festivi infrasettimanali legali (9 giorni festivi legali, dedotto 1 giorno che in media si sovrappone nel corso dell'anno ad una domenica o ad un sabato).

Art. 14 Salari

Negli allegati 1 e 2 vengono stabiliti i salari minimi per categoria.

Art. 15 cpv. 1-3, e 5 Versamento del salario

1. Per l'incapacità lavorativa senza colpa in seguito a malattia, i collaboratori devono essere assicurati contro la perdita di guadagno a cura del datore di lavoro.
2. La durata del diritto all'indennità di malattia per le singole categorie di collaboratori è stabilita negli allegati 1 e 2.
3. Le quote assicurative per l'indennità di malattia e di maternità sono a carico per una metà del datore di lavoro e per l'altra metà del collaboratore.
5. Ogni assenza per incapacità lavorativa dovuta a malattia, maternità o infortunio deve essere immediatamente comunicata al datore di lavoro.

Art. 17 cpv. 1 Vacanze

1. I collaboratori con salario mensile hanno diritto alle seguenti vacanze:

4 settimane (20 giorni lavorativi)	a partire dal 1° anno di servizio;
5 settimane (25 giorni lavorativi)	a partire dal 5° anno di servizio e dal 45° anno di età; a partire dal 10° anno di servizio e dal 40° anno di età; a partire dal 15° anno di servizio; fino al compimento del 20° anno di età;
6 settimane (30 giorni lavorativi)	a partire dal 10° anno di servizio e dal 60° anno di età.

Art. 18 Assenze

Nel caso in cui gli eventi sotto elencati si verificano durante un giorno di lavoro regolare, il collaboratore ha diritto ai seguenti giorni di congedo pagati:

per il proprio matrimonio	3 giorni di lavoro
per il matrimonio dei figli	1 giorno di lavoro
per la nascita di figli propri	1 giorno di lavoro

per la morte del coniuge, di figli o dei genitori del collaboratore	3 giorni di lavoro
per la morte di fratelli, nonni o suoceri del collaboratore	1 giorno di lavoro
per il trasloco, purché non si cambi datore di lavoro (massimo 1 volta per anno civile)	1 giorno di lavoro

Art. 19 Servizio militare e protezione civile

1. Durante il servizio militare obbligatorio (corsi di ripetizione o servizi conteggiati come tali) e durante il servizio obbligatorio di protezione civile, ai collaboratori con salario mensile viene versato il salario completo, previa deduzione delle prestazioni della Cassa di compensazione; ...
2. ...
3. Durante tutta la durata della scuola reclute e dei servizi di avanzamento, l'indennità legale della Cassa di compensazione è completata per
 - a) i celibi fino al 50 %;
 - b) le persone sposate fino al 90 %del salario totale. Questo pagamento volontario del salario è fatto a condizione che il rapporto d'impiego continui per almeno 1 anno dopo la fine del servizio militare. Nel caso in cui questa condizione non dovesse essere adempita, il pagamento del salario avviene secondo le disposizioni legali vigenti.
4. Il salario versato secondo queste norme contrattuali, ad eccezione dell'indennità per la perdita di guadagno (IPG), deve essere rimborsato se il rapporto di lavoro non ha una durata di almeno 3 mesi.

Art. 20 Salario in caso di decesso

In caso di decesso di un collaboratore attivo, al coniuge, ai figli non ancora ventenni o alle persone per le quali il defunto aveva un obbligo d'assistenza viene versato un salario postumo calcolato in base agli anni di servizio. Il salario postumo è regolato come segue:

fino a 5 anni di servizio	1 salario mensile
più di 5 e compresi i 20 anni di servizio	2 salari mensili
dopo più di 20 anni di servizio per collaboratori con salario mensile	3 salari mensili

Allegato 1 Sorveglianza, sicurezza e trasporto valori

Categoria A: salari minimi per sorveglianza, sicurezza e trasporto valori

Si distinguono tre sottogruppi in base al grado di occupazione:

- A1 Collaboratori con salario mensile con orario di lavoro superiore a 150 ore al mese
- A2 Collaboratori con salario orario con orario di lavoro superiore a 75 ore e fino a 150 ore al mese
- A3 Collaboratori con salario orario con orario di lavoro fino a 75 ore al mese.

A1 I collaboratori che per nove mesi consecutivi hanno lavorato in media più di 150 ore al mese nella categoria A vengono assunti con salario mensile almeno per il numero di ore svolto in precedenza. Nel calcolo non viene tenuto conto di eventuali prestazioni di lavoro nella categoria B. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare il passaggio al salario mensile al collaboratore entro il termine di 14 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra. Il passaggio al salario mensile avviene per l'inizio del secondo mese successivo. Se il datore di lavoro non provvede alla dovuta comunicazione, il passaggio al salario mensile si considera avvenuto nel secondo mese successivo al verificarsi delle condizioni di cui sopra.

Sono previsti i seguenti salari minimi:

Anni di servizio	Salario minimo <i>sorveglianza e sicurezza</i> (grado di occupazione superiore a 150 ore/mese) orario di lav. annuo di 2000 ore	Salario minimo <i>trasporto valori</i> (grado di occupazione superiore a 150 ore/mese) orario di lav. annuo di 2000 ore
1.	Fr. 48 855.–	Fr. 48 855.–
2.	Fr. 52 235.–	Fr. 52 235.–
3.	Fr. 53 820.–	Fr. 53 285.–
4.	Fr. 54 880.–	Fr. 54 335.–
5.	Fr. 55 230.–	Fr. 54 685.–
6.	Fr. 55 585.–	Fr. 55 035.–
7.	Fr. 55 940.–	Fr. 55 385.–
8.	Fr. 56 290.–	Fr. 55 735.–
9.	Fr. 56 645.–	Fr. 56 085.–
10.	Fr. 57 000.–	Fr. 56 435.–
Dall' 11	Fr. 57 355.–	Fr. 56 785.–

1. Anni di servizio: in caso di assunzione prima del 1° luglio, l'anno di entrata viene calcolato come primo anno di servizio.
2. I salari minimi annuali vengono adeguati in rapporto all'orario di lavoro che può essere compreso tra 1800 e 2300 ore.
3. ...
4. I salari per collaboratori d'età inferiore ai 25 anni possono risultare inferiori al massimo di 150 franchi al salario minimo.
5. Collaboratori che hanno ottenuto l'attestato professionale federale di agente di sicurezza e di sorveglianza o di protezione persone e beni ricevono un supplemento minimo di 200 franchi al mese oltre al salario minimo previsto al punto 2.
6. Qualora un collaboratore deve effettuare missioni con un cane, gli viene corrisposta un'indennità forfetaria di almeno 150 franchi oppure un'indennità oraria di almeno 1.50 franchi per ora di servizio prestata con un cane.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad assumersi i costi di un'eventuale autorizzazione cantonale nonché la copertura di responsabilità civile del cane durante il servizio. L'assicurazione di responsabilità civile del cane fuori dal servizio incombe al proprietario dell'animale.
7. L'indennità di malattia ammonta ad almeno l'80 % e viene calcolata sulla base del salario medio soggetto all'AVS compresa la 13° mensilità. L'indennità di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno per una durata di 720 giorni nell'arco di un periodo di 900 giorni.

A2 I collaboratori che per nove mesi hanno lavorato in media per più di 75 ore e fino a 150 ore al mese nella categoria A rientrano dal secondo mese successivo nella categoria salariale A2. Nel calcolo viene tenuto conto di eventuali prestazioni di lavoro nella categoria B fino ad un massimo di 25 ore al mese. Questo passaggio è previsto per la prima volta dal 1° gennaio 2009 prendendo come base di calcolo il 2008. Per gli anni dal 2009–2012 si applicano i seguenti salari orari minimi:

Cantoni	2009	2010	2011	2012
FR, JU, NE, VD, VS	Fr. 21.70	Fr. 22.60	Fr. 23.50	Fr. 24.40
AG, AI, AR, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG	Fr. 22.04	Fr. 22.83	Fr. 23.61	Fr. 24.40
BS, BL, GE	Fr. 22.45	Fr. 23.10	Fr. 23.75	Fr. 24.40
ZH	Fr. 22.83	Fr. 23.35	Fr. 23.88	Fr. 24.40

1. Per i collaboratori che devono effettuare missioni con un cane (conducenti di cane) viene corrisposta o un'indennità forfetaria mensile di almeno 150 franchi o un'indennità oraria di almeno 1.50 franchi per ora di servizio prestata come conducente di cane.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad assumersi i costi di un'eventuale autorizzazione cantonale per conducenti di cane nonché la necessaria assicurazione di responsabilità civile del cane durante il servizio. Al di fuori dell'orario di servizio l'assicurazione di responsabilità civile spetta al proprietario del cane.

2. L'indennità di malattia ammonta ad almeno l'80 % e viene calcolata sulla base del salario medio soggetto all'AVS degli ultimi nove mesi. L'indennità di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno per una durata di 720 giorni nell'arco di un periodo di 900 giorni.

A3 I collaboratori che non rientrano nel sottogruppo A1 e A2 ricevono i seguenti salari orari minimi:

Cantoni	Salari orari <i>senza</i> indennità di vacanza 1° anno di servizio	Salari orari <i>senza</i> indennità di vacanza a partire del 2° anno di servizio
FR, JU, NE, VD, VS	Fr. 20.55	Fr. 20.80
AG, AI, AR, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG	Fr. 21.–	Fr. 21.25
BS, BL, GE	Fr. 21.50	Fr. 21.80
ZH	Fr. 22.–	Fr. 22.30

1. Per i collaboratori che devono effettuare missioni con un cane (conducenti di cane) viene corrisposta o un'indennità forfettaria mensile di almeno 150 franchi o un'indennità oraria di almeno 1.50 franchi per ora di servizio prestata come conducente di cane.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad assumersi i costi di un'eventuale autorizzazione cantonale per conducenti di cane nonché la necessaria assicurazione di responsabilità civile del cane durante il servizio. Fuori dell'orario di servizio l'assicurazione di responsabilità civile spetta al proprietario del cane.

2. L'indennità di malattia ammonta ad almeno l'80 % e viene calcolata sulla base del salario medio soggetto all'AVS degli ultimi nove mesi civili. L'indennità di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno e dopo un mese dall'inizio del contratto di lavoro con le modalità seguenti:
 - 30 giorni nel 2° e 3° mese di assunzione;
 - 90 giorni tra il 4° e il 6° mese di assunzione;
 - 180 giorni tra il 7° e il 12° mese di assunzione;
 - 360 giorni dopo il 12° mese di assunzione o 900 ore di lavoro prestate.

Allegato 2 Manifestazioni, circolazione, servizi di assistenza di sicurezza e gestione di valori.

Categoria B: salari minimi per manifestazioni, circolazione, servizi di assistenza di sicurezza e gestione di valori

Si distinguono due sottogruppi in base al grado di occupazione che hanno tuttavia lo stesso salario minimo:

- B1 Collaboratori con salario orario con orario di lavoro superiore a 150 ore al mese
- B2 Collaboratori con salario orario con orario di lavoro fino a 150 ore al mese.

Salari orari minimi:

Cantoni	Salari orari <i>senza</i> indennità vacanze 1° anno di servizio	Salari orari <i>senza</i> indennità vacanze, a partire del 2° anno di servizio
FR, JU, NE, VD, VS	Fr. 20.55	Fr. 20.80
AG, AI, AR, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG	Fr. 21.–	Fr. 21.25
BS, BL, GE	Fr. 21.50	Fr. 21.80
ZH	Fr. 22.–	Fr. 22.30

B1 I collaboratori che per oltre nove mesi hanno lavorato in media più di 150 ore al mese ricevono a partire dal secondo mese successivo una garanzia di occupazione corrispondente al numero di ore prestate in precedenza nonché la seguente regolamentazione sull'indennità di malattia:

L'indennità di malattia ammonta ad almeno l'80 % e viene calcolata sulla base del salario medio soggetto all'AVS degli ultimi nove mesi. L'indennità di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno per una durata di 720 giorni nell'arco di un periodo di 900 giorni.

B2 I collaboratori (orario di lavoro in media inferiore a 150 ore al mese) non posseggono una garanzia di occupazione in rapporto all'orario di lavoro e hanno la seguente regolamentazione sull'indennità di malattia:

L'indennità di malattia ammonta ad almeno l'80 % e viene calcolata sulla base del salario medio soggetto all'AVS degli ultimi nove mesi civili. L'indennità di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno e dopo un mese dall'inizio del contratto di lavoro con le modalità seguenti:

- 30 giorni nel 2° e 3° mese di assunzione;
- 90 giorni tra il 4° e il 6° mese di assunzione;
- 180 giorni tra il 7° e il 12° mese di assunzione;
- 360 giorni dopo il 12° mese di assunzione o 900 ore di lavoro prestate.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2008.

30 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova